



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE AFFARI GENERALI  
ORDINANZA N. 60/2012

OGGETTO:ACCENSIONE IN DEROGA DEI LIMITI DI CUI ALL'ART.9 DEL  
D.P.R.412/1993 DEGLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI DI  
PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI CALORE

## IL SINDACO

Considerato che, a causa delle avverse condizioni climatiche, stanno giungendo all'Amministrazione Comunale numerose richieste da parte di cittadini affinché venga disposta deroga all'orario ordinario stabilito dal D.P.R. 26.08.1993 n.412, per il funzionamento degli impianti di riscaldamento;

Considerato che ai sensi dell'art.9, comma 2, del citato D.P.R. 412/1993 per la zona climatica E, di cui fa parte la Città di Casale Monferrato, l'esercizio degli impianti termici è consentito con il limite massimo di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visto l'art.10 comma 1 del citato 412/1993 a fronte di comprovate esigenze, in deroga a quanto previsto dall'art.9, i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Ricordato che con ordinanza sindacale n.807 del 14.12.2011 si disponeva, ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, che la temperatura all'interno degli edifici pubblici (con eccezione delle scuole di ogni ordine e grado), delle attività commerciali, delle imprese, venga ridotta di 1° rispetto al limite previsto dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e non superi in ogni caso i 20° e che i periodo di mantenimento all'interno di tali edifici non sia superiore alle 13 ore giornaliere;

Ritenuto, stante la perdurante situazione climatica di questi giorni, provvedere in deroga ai limiti stabiliti dal comma 2 dell'art.9 del D.P.R. 412/1993, disponendo altresì la contestuale sospensione della citata ordinanza sindacale n. 807/2011;

Visto l'art.10 del D.P.R. 412 del 26.08.1993;

Visto lo Statuto Comunale;

## ORDINA

L'autorizzazione per l'accensione degli impianti pubblici e privati di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale e negli edifici, in deroga ai limiti giornalieri di cui all'art.9 del D.P.R. 412/1993 e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 4 del citato D.P.R. 412 /1993 e contestuale sospensione dell'ordinanza n. 807 del 14.12.2011;

### AVVERTE

Che in caso di miglioramento delle condizioni meteorologiche gli impianti pubblici e privati di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## SETTORE AFFARI GENERALI

comunale venga immediatamente ripristinato il rispetto dei limiti di cui all'art.9 del D.P.R. 412/1993 e dell'ordinanza sindacale n.807/2011.

### AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla notifica o della piena conoscenza dello stesso o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

### DISPONE

Copia del presente atto verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa per conoscenza al Comando Polizia Municipale e al Settore Tutela Ambiente per quanto di competenza.

Casale Monferrato, 6 Febbraio 2012

IL SINDACO